

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2440}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, de MEO, GUADALUPI, ANGELINI, ARMANI, BANDIERA, BELLUSCIO, BISIGNANI, BODRITO, BOLDRINI, BOLOGNA, BOVA, CAIATI, CERRI, D'ALESSIO, D'AURIA, DURAND de la PENNE, EVANGELISTI, FRAU, GALASSO, LIZZERO, LUCCHESI, MAGLIANO, MAGRI, MANCINI GIACOMO, MATTARELLI, MAZZARRINO, MIGNANI, NAHOUM, NEGRARI, NICCOLAI GIUSEPPE, ORLANDO, PELLIZZARI, PICA, RADI, RAUTI, SACCUCCI, SAVOLDI, SOBRERO, TESI, VAGHI, VENEGONI, VILLA

Presentata il 26 ottobre 1973

Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il recente provvedimento, recante miglioramenti economici al personale militare e dei Corpi di polizia, contiene tra l'altro una disposizione (articolo 8) che conferma ed incrementa l'indennità per servizi di istituto « quale componente tradizionale e caratteristica del trattamento economico delle forze di polizia, direttamente collegata alle impegnative funzioni proprie ed esclusive del relativo personale, agli oneri, ai rischi, ai disagi, alle responsabilità, alle gravose prestazioni di lavoro ». Peraltro, la su menzionata disposizione lascia inalterata

l'indennità mensile di istituto nei confronti del personale di cui all'articolo 8 lettera c) del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, continuando l'indennità stessa ad essere corrisposta al personale anzidetto « nella misura di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ».

Come è noto, con legge 4 maggio 1951, n. 538, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato sono stati equiparati, per quanto riguarda trattamento economico, stato di servizio e in genere stato giuridico, ai pari grado degli altri Corpi di polizia. D'altra parte, il Consiglio di Stato,

in risposta a specifico quesito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha — in data 11 marzo 1959 — esplicitamente riconosciuto che il Corpo forestale dello Stato « può essere qualificato Corpo di polizia, esplicando permanentemente funzioni di polizia, secondo principi organizzativi che si avvicinano a quelli dell'organizzazione militare ».

Lo stesso Consiglio di Stato, poi, a sezioni unite, in risposta ad altro quesito del Ministero del tesoro, ha — in data 16 aprile 1970 — riconosciuto l'estensione ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato della speciale indennità di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, considerando:

a) che la disposizione dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538, che sancisce la estensione in ogni tempo e luogo, ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, degli assegni, delle competenze ordinarie ed eventuali, e del trattamento di quiescenza « nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » ha carattere precettivo, intendendo il legislatore « assicurare al detto personale, in via diretta e immediata, uniformità di trattamento economico con i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

b) che i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato hanno la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza, svolgono cioè quelle stesse importanti funzioni ed effettuano quelle stesse speciali prestazioni di lavoro, rese in condizioni di particolare disagio, che giustificano la corresponsione delle indennità in questione.

In considerazione della inoppugnabilità delle osservazioni che precedono e nel ricono-

scimento che la corresponsione al Corpo forestale dello Stato dell'indennità di istituto, come prevista dal sopra citato provvedimento a favore degli appartenenti ai corpi di polizia, « risponde a preciso impegno giuridico ed a criteri di equità », la Commissione difesa del Senato, nella seduta del 17 ottobre 1973, ha impegnato il Governo a provvedere con la massima urgenza all'emanazione di apposito provvedimento che, nel riaffermare il principio dell'equiparazione del Corpo forestale dello Stato agli altri Corpi di polizia, sancisca la corresponsione agli appartenenti al Corpo stesso della « indennità di istituto » nella stessa misura dell'indennità stabilita per gli altri Corpi di polizia.

In adempimento di tale voto è stata pertanto predisposta l'unità proposta di legge che, nell'articolo 1, prevede la corresponsione dell'indennità in questione al personale, sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, nella stessa misura e con le stesse modalità e decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 2 sancisce l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la presente legge.

L'articolo 3 reca le occorrenti disposizioni di carattere finanziario, considerato che la relativa spesa si aggira sui 700 milioni per lo esercizio 1973 e su lire 1.400 milioni per l'esercizio 1974.

La fondatezza dei provvedimenti sollecitati in favore del Corpo forestale dello Stato, ha indotto tutti i componenti la Commissione difesa a firmare la presente proposta di legge. Si confida, perciò, nella sua sollecita approvazione per porre riparo ad una grave omissione verso benemeriti e degni dipendenti dell'amministrazione statale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalità di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 2.

E abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per lire 700 milioni si farà fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo stesso anno, concessa dall'articolo 15, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, capitolo 5621.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 1.400.000.000 si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 1553 (milioni 350), n. 1747 (milioni 700) e n. 5701 (milioni 350) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.